

COMUNE DI RODELLO (PROVINCIA DI CUNEO)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO

→ con delibera del C.C. n° 8 del 27.04.2010

modificato con delibera C.C. n.° 17 / 27.06.2011

modificato con delibera C.C. n.° 23 / 06.05.2021

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLI 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

ARTICOLO 2
COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e per la parte gestionale dai responsabili dei servizi comunali individuati in base all'ordinamento organizzativo comunale.

2. Il Sindaco può delegare al Responsabile del servizio le funzioni proprie in materia di polizia se le norme statutarie o i regolamenti del Comune lo prevedono.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del Decreto Legislativo 267/18 agosto 2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

ARTICOLO 3
RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che, all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ARTICOLO 4
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre

che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti i servizi non compresi nei commi precedenti sono da intendersi a pagamento. Le relative tariffe sono stabilite, tempo per tempo, dall'organo competente.

ARTICOLO 5
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II
DENUNCIA DI MORTE - FERETRI

ARTICOLO 6
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
3. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti commi, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
4. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico nominato dall'ASL.
5. Sono comunque, tenuti ad effettuare denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
6. Nel caso di morte cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.
8. Nei casi in cui l'accertamento di morte viene effettuato secondo le procedure di cui l'art. 2 della L. 29/12/1993, n.578 avente ad oggetto: Norme per l'accertamento e la certificazione di morte e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22/08/1994 avente ad oggetto: Regolamento recante la modalità per l'accertamento e la certificazione di morte, - nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02/12/1975, n.644 e successive modifiche e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29/12/1993, n. 578 e con Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22/08/1994.

ARTICOLO 7 MORTE DOVUTA A REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 8 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASL. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 9 AUTORIZZAZIONI DI SEPPELLIMENTO

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'ex art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile, trascorse 24 ore dalla morte, salvo i casi espressi in regolamenti speciali e dopo aver acquisito l'apposito certificato scritto della visita fatta dal medico incaricato dall'ASL.

2. La visita del medico dell'ASL deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR 285/90 e comunque non dopo le 30 ore.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

ARTICOLO 10 SEPOLTURA DI PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'ex art. 74 del regio decreto 9.07.1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o che per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE O OBITORI

ARTICOLO 11 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso, dal **personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria locale competente** in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/12/1964 n. 185.

CAPO IV FERETRI

ARTICOLO 12 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita di abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il **personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria locale competente** detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 13 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatto, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il **personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria competente**, personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 14.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.
Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ARTICOLO 14 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE. CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285;
- b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/90. **Si applicano le disposizioni previste dall'art. 30-31-76-77 D.P.R. 285/90;**
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 se il trasporto è per o dall'estero. **Si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 all'art. 36 DPR 285/90;**
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:
 - **si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 D.P.R. 285/90 punto 5 e 13.;**
- e) cremazione:
 - **si applicano le disposizioni previste dall'art. 78 all'art.81 del D.P.R. 285/1990**
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/90.

ARTICOLO 15 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 16 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con atto del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 17 TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90 .
2. Essi non vengono svolti direttamente dal Comune con diritto di privativa bensì da imprese private nei modi e nelle forme previste dal DPR 285/90.

ARTICOLO 18 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità delle disposizioni del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

ARTICOLO 19 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. **16 a 36 del DPR 285/90.**
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 20 RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei

funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 21 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo

ARTICOLO 22 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere **del Personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria locale competente**, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Dirigente ASL.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Dirigente ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 23 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento di autorizzazione è successivamente allegato certificazione del **Personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria Locale competente** o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.13.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 24 TRASPORTI IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme, nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda dei richiedenti.

ARTICOLO 25 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 e 30 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 26 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato Estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 49.

ARTICOLO 27 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i sistemi di pulizia e di disinfestazione.

2. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27/10/1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitario previsti dall'art. 21 del DPR 285/90.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 28 ELENCO DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale unico.

ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ed ai competenti Responsabili dei servizi comunali per l'aspetto gestionale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazioni, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale debitamente autorizzato.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 30 REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta stessa.

ARTICOLO 31 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.
2. Sono parimenti ricevute le salme o le ceneri delle persone che risultino essere nate a Rodello o nate da genitori residenti nel Comune per almeno 10 anni e le salme delle persone che hanno avuto la

residenza nel Comune per almeno dieci anni. Sono equiparati a questa tipologia di residenti coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore comunale di Rodello.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme o le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri delle famiglie del concessionario nel cimitero di sepoltura privata. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 285/90 il Sindaco può autorizzare compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura a persone anche non residenti decedute fuori del Comune, non rientranti nella fattispecie previste al precedente comma 2, aumentando del 50% la spesa vigente per il loculo, l'ossario o l'urna cineraria.

CAPO II DISPOSIZIONE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 32 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, per familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di area, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 33.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 33 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
3. Il cimitero comunale comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione comune;

b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività;

d) un'area destinata a tumulazioni individuali (loculi)

e) una camera mortuaria;

f) servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;

g) un ossario comune;

h) aree per cellette ossario per urne cinerarie e cassetture;

i) un'area destinata allo spargimento ceneri.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture private in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, con la determinazione delle dimensioni, superfici, altezze ecc;
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 34 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private ed onerose le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni (non oltre trentennali) effettuate in aree in concessione.

2. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e al livello della falda freatica.

3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

4. Il servizio di inumazione è a carico dei privati

ARTICOLO 34 bis ALTRE INUMAZIONI

1. Il Comune di Rodello, ai sensi dell'art 50 lettera B) del DPR n. 285 del 1990, provvederà all'inumazione ordinaria nel proprio cimitero comunale delle persone ivi residenti ma decedute presso l'Ospedale di Verduno quando le stesse, in vita, versavano in stato di indigenza, ovvero appartenevano a famiglia bisognosa o per le quali nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alla sepoltura;

2. Il Comune di Rodello provvederà - come stabilito dalla legge - anche alle spese funerarie e di trasporto salma di dette persone presso di sé residenti.

3. Per l'inumazione dei feti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/1990 per cimitero, è da intendersi quello di residenza dei genitori in assenza di diversa loro volontà e/o disponibilità nelle aree cimiteriali a ciò specificatamente destinate.

ARTICOLO 35 CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta obbligatoriamente, da un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del

personale comunale addetto al cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. La tipologia, dimensione, fornitura, posa e installazione è curata e operata dal Comune, con spese da addebitare interamente ai privati

2. Oltre al cippo, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva massima di cm 80 x 150. È altresì permesso il collocamento di croci solo se appoggiati sul copritomba. Il Comune fornisce direttive su materiali e dimensioni

3. La manutenzione delle lapidi e dei copri tomba, la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.

ARTICOLO 36 DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50 una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

6. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, come indicato al comma 1.

7. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

8. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle sepolture comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

ARTICOLO 37 TUMULAZIONE

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglie o monumentali.
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) nicchie per le ceneri.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di

cui agli articoli 58 e 59 del presente regolamento.

3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.

4. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del 1^a comma devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 285/90

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.

6. La concessione per le tumulazioni è onerosa ed il servizio di tumulazione è a carico dei privati.

ARTICOLO 38 CONCESSIONE PROVVISORIA

1. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con spese a carico degli interessati. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 39 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di maggio.

3. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

4. Per le esumazioni ordinarie si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

ARTICOLO 40 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune. Tali operazioni sono registrate a cura del Responsabile Servizio.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione da affiggere all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 41 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/90.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile dell'ASL.

ARTICOLO 42 RACCOLTA DELLE OSSA

1. I resti mortali provenienti dalle esumazioni o estumulazioni ordinarie sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
2. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, ai sensi della Circolare 24 giugno 1993 n. 24 punto 13.3.

ARTICOLO 43 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta degli interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la

successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 44 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 N. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. Per quanto riguarda le estumulazioni ordinarie di cui al comma 2), del precedente art. 43, qualora non siano reperibili soggetti aventi causa fra quelli indicati all'art. 63, terzo comma, l'incombenza rimane a carico del Comune che contestualmente attiva l'istituto della decadenza per "stato di abbandono" (ved. Art. 72 del presente Regolamento).

OGGETTO 45 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

OGGETTO 46 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate alle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne diritto entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il riempiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE - IMBALSAMAZIONI - AUTOPSIE

ARTICOLO 47
FORNO CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o comunque impianto idoneo.

ARTICOLO 48
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1^a comma del D.P.R. 10/9/90 N. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

ARTICOLO 49
URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comunale.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 c. 3 del DPR 285/90, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 23 e 25 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ARTICOLO 50
IMBALSAMAZIONI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dal Responsabile dell'ASL competenti, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del DPR 185/164.

ARTICOLO 51 AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile ASL della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile ASL ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

CAPO VI PULIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 52 ORARIO E DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali non tenuti al guinzaglio;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso.
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
4. Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo criteri fissati con direttive del Sindaco.

ARTICOLO 53 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 54 RITI FUNEBRI

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 55 EFIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali di uso tradizionale.
2. Portafiori e i porta foto sono forniti dal Comune e la spesa, posti a carico dei privati, è già comprensiva nel prezzo del loculo.
3. Le scritte sono gestite dai privati purché rispettino le dimensioni, il materiale ed i caratteri delle altre scritte del lotto di riferimento.
4. Sono esclusi da tale norma sopra citata le edicole funerarie private e i corpi loculi più antichi del Cimitero.

ARTICOLO 56 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale potrà farli togliere e provvedere per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 57 MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1^a comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 46 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 58 SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole funerarie, ecc).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, è stipulata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/ 18.08.00 previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni individuazione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
10. Per il canone per i non residenti si applica l'art. 31 ultimo comma.

ARTICOLO 59 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/9/90 N.285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 70 (settanta) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
 - b) in 50 (cinquanta) anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in 50 (cinquanta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. La durata della concessione decorre **dalla data di sottoscrizione della stessa.**

4. A richiesta degli interessati è possibile concedere, alla scadenza, il rinnovo per il periodo indicato al comma 2, o altro tempo al momento disposto, dietro pagamento dell'intero canone di concessione che all'epoca risulterà vigente. L'assenso del Comune deve determinarsi tenendo conto delle disponibilità complessive (in essere o programmate) per nuove ammissioni presso il cimitero rispetto al fabbisogno previsto.

5. Per quanto riguarda le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività, qualora vi sia in vita un ultimo soggetto avente titolo ad esservi sepolto, lo stesso può chiedere il rinnovo anticipato della concessione per il periodo indicato al comma 2, o altro tempo al momento disposto, a decorrere dalla data della nuova stipula, perfezionando il contratto con il versamento del canone determinato dalla Giunta.

6. La stessa facoltà può essere pure riconosciuta a soggetti che si trovano in particolari situazioni familiari (ad es. in presenza di aventi causa gravemente infermi o dimoranti lontano da Rodello). La richiesta di rinnovo anticipato può essere accolta dopo attenta valutazione della Giunta che deve considerare l'oggettività dei casi e la validità delle motivazioni addotte.

7. E' condizione preliminare all'eventuale assenso del Comune al rinnovo anticipato di cui ai punti 5 e 6, che la richiesta sia accompagnata dall'impegno formale di un soggetto affidabile, privato o pubblico, di far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché alla sua normale pulizia, sostituendosi, ove occorra, a chi ha la titolarità della concessione di sepoltura. In ogni caso, qualora nel tempo tale impegno non venga più onorato con puntualità, il Comune, ricorrendone le condizioni, ha facoltà di attivare l'istituto della decadenza per "stato di abbandono" come previsto dall'art. 72 del presente Regolamento.

8. Allo scadere della concessione tutte le aree e i diversi manufatti ad uso individuale e familiare, salvo rinnovo, ritornano senza onere alcuno nella piena disponibilità del Comune. Per gli eventuali feretri presenti si adottano le disposizioni in tema di estumulazioni contemplate agli artt. 43 e 44 del presente Regolamento.

ARTICOLO 60 CONCESSIONI PREGRESSE DI EDICOLE FUNERARIE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa, salvo la necessità di aggiornare il rapporto di concessione, a causa del decesso di uno o più titolari della concessione medesima, da effettuarsi ai sensi del successivo art. 67, commi 5) e 6).

2. Per tutte le concessioni, alla scadenza di ogni venticinquennio dalla data del contratto, gli aventi causa dovranno richiederne conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. Per favorire questa incombenza, il Comune potrà avvisare gli interessati entro sei mesi dalla scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, oppure apporrà apposito avviso presso il Cimitero nel periodo delle Festività dei Santi.

La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di abbandono e quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovrà intervenire ai sensi dell'art. 72 ed eventualmente secondo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

Nel caso invece di idonea domanda e di constatata regolarità del possesso, eventualmente acquisto a mezzo di successione, perfezionata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 67 del presente Regolamento, la conferma verrà accordata a mezzo di un visto di convalida e previo pagamento di quanto dovuto per diritti di istruttoria determinati dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.

3. Per gli eventuali resti mortali presenti, si adotteranno le disposizioni previste per le estumulazioni agli artt. 43 e 44 del presente Regolamento.

ARTICOLO 61 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 N. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e che non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento di nuovo cimitero, per estinzione delle famiglie, per il totale stato di abbandono delle sepolture.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR 285/90.
3. Per le concessioni eventualmente sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, sono da intendersi accordate secondo le consuetudini locali e /o la normativa del tempo.

ARTICOLO 62 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione delle sepolture avviene per ordine progressivo a secondo della disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione di un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
4. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
5. E' consentita la concessione alle persone anche in vita, sulla base degli stessi criteri di cui all'art. 31 del presente Regolamento fino al mantenimento di una riserva almeno pari al 20% dei loculi disponibili.
6. Nell'atto di concessione del loculo, ossario o celletta cineraria dovrà essere indicato il destinatario dello stesso.
7. Nel caso in cui il richiedente di un'area o di un'edicola destinata a sepoltura familiare e i suoi aventi causa dispongano da precedente contratto di uno o più loculi od ossari o cinerari devono, contestualmente alla condizione dell'usabilità accertata dal competente ufficio per l'area medesima, dismettere il/i citato/i manufatto/i a sepoltura individuale con le modalità previste dall'art. 70, secondo comma.
8. Qualora all'entrata in vigore del presente Regolamento, sussistano le condizioni indicate al precedente comma 7, ovvero alla contemporanea disponibilità di area per famiglia e loculi individuali, gli interessati devono operare la prescritta rinuncia entro mesi sei dalla data dell'entrata in vigore del Regolamento. Per favorire questa incombenza, il Comune avviserà gli interessati entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi previo pagamento da parte degli interessati dei diritti di istruttoria determinati dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo. Trascorso tale termine, il Comune potrà procedere d'ufficio alla riacquisizione del/i manufatto/i in questione, mettendo a disposizione la prevista somma a rimborso.

ARTICOLO 63 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone indicate dal concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
- a) ad una o più persone concessionarie;
 - b) ad enti, corporazioni e fondazioni;
 - c) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta sino al sesto grado, i fratelli e le sorelle consanguinee, il coniuge, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
6. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 DPR 285/90, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco sottoscritta dai concessionari stessi.
7. I membri anziani di una famiglia che non abbiano legittimi successori possono richiedere al Comune che la tomba di famiglia in concessione sia anche ceduta in uso, per assicurarne la manutenzione futura, a persona o famiglia al di fuori dei vincoli di parentela, dietro il pagamento al Comune di una somma corrispondente alla tariffa vigente per l'occupazione dell'area.
8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a o persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 64 MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con la sola eccezione della lapide che dovrà essere sempre mantenuta con cura e decoro dal concessionario in base ai criteri di cui al comma 1.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma 2:
- le parti decorative o installate dai concessionari;
 - gli eventuali copri o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
 - la lapide

ARTICOLO 65 ASSUNZIONE DI IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE

1. In particolari situazioni, il Comune può assumere l'impegno per tutta la durata della concessione, con decorrenza immediata, o da altra data (ad es. dal decesso del concessionario) a provvedere direttamente e/o a mezzo di imprese incaricate a quanto compete invece ai privati, quale:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle parti decorative installate;
 - l'ordinaria pulizia e la periodica posa di ornamenti floreali;
 - la raccolta dei resti mortali individuali e la collocazione negli appositi ossari.

Non sono riconducibili alla manutenzione straordinaria i danni causati da calamità naturali imprevedibili che, pertanto non rientrano in alcuna pattuizione.

2. Il canone da corrispondere al Comune deve essere quantificato in base alle dimensioni e condizioni del manufatto e all'entità e alla durata (certa o ipotizzata) di ogni singola prestazione che il Comune stesso si impegna ad onorare.

ARTICOLO 66 COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le definizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 58 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 76.

2. La costruzione dell'area deve avvenire entro i termini previsti dal titolo edilizio abilitativo rilasciato a tale scopo.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 67 DIVISIONI, SUBENTRI

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso di uno o più concessionari di una medesima sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 63 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso e a chiedere contestualmente di variare, per aggiornamento, la concessione in favore degli aventi diritto adottando le norme di legge in materia di successione intestata. Tali aventi diritto designano uno di essi quale rappresentante della concessione stessa nei rapporti con il Comune. Rimane inalterata la scadenza del contratto originario, comunque non oltre la durata massima prevista dall'art. 59, secondo comma. La suddetta variazione avverrà previo pagamento dei diritti determinati dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.

6. In via transitoria, qualora le condizioni di cui al precedente comma si siano già verificate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, gli aventi causa sono tenuti, sempre nel termine di 12 mesi, alle medesime incombenze del citato comma 5). Per favorire questa incombenza, il Comune avviserà gli interessati entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. La nuova concessione, variata ai sensi dei commi 5) e 6) di questo articolo 67, recepisce il regime normativo del presente Regolamento. La suddetta variazione avverrà previo pagamento dei diritti determinati dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.

7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari della concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 63 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione, o 30 anni se a tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, sempre che non si cada prima nello "stato di abbandono" di cui all'art. 72 del presente Regolamento, e inoltre, fatto salvo quanto eventualmente pattuito ai sensi dell'art. 59, commi 5), 6) e 7).

ARTICOLO 68 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie per la tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a quella indicata nella concessione originaria.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 69 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2^a comma dell'art. 59 salvo i casi di decadenza quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a quella indicata nella concessione originaria.
3. Ai concessionari non è previsto alcun indennizzo per le opere costruite.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 70 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4^a comma dell'art. 58 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari a quella della concessione originaria, se non utilizzata; qualora utilizzata, a condizione che i manufatti siano liberi da salme, ceneri o resti, il rimborso sarà pari al **50% del prezzo in vigore al momento della retrocessione (data rinuncia della concessione)**.
4. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto al terzo comma dell'articolo 69.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 71 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 10/9/90 N. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità delle concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa anche le spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale almeno 90 giorni antecedenti la traslazione e per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per l'intervento. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 72 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 63 penultimo comma;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 66 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64 o alla richiesta di conferma di cui all'art. 60;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

ARTICOLO 73 PROVVEDIMENTO CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o in ossario comune.

2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 74 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/90 N. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 75
ACCESSO AL CIMITERO

1. Tutti gli interventi nel cimitero relativi a inumazioni, esumazioni, tumulazioni e estumulazioni, sono eseguiti esclusivamente da personale incaricato dal Comune o da ditta appositamente autorizzata.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda scritta.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili;
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.54 e 55 in quanto compatibili.

ARTICOLO 76
AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI
RICORDI FUNEBRI

1. Le concessioni edilizie dei singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere rilasciate su conforme parere della Commissione Edilizia (se previsto), osservando le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.90 N. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concesso; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al piano regolatore cimiteriale.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi di cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le

modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 77 RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzione fissata da apposito atto deliberativo per la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. In caso di danni accertati le imprese dovranno risarcire al Comune quanto stabilito dal Tecnico Comunale in una relazione dettagliata da notificare con l'assegnazione di 15 giorni di tempo per eventuali osservazioni e contraddittorio.

ARTICOLO 78 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO – SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D. L.vo 05.02.1997, n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-19675 del 2.6.1997 e n. 29-24570 dell'11.5.1998 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

ARTICOLO 79 INTRODUZIONE E DEPOSITI DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente Ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 80
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 81
VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 77.

ARTICOLO 82
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale addetto è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al fuori di esso;
 - B) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui la Legge 05/03/1963, n.292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 04/10/1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 83 FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri su richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/90 n. 285.

ARTICOLO 84 DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 85 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alle comunità.

ARTICOLO 86 PARTECIPAZIONE A SPESE STRAORDINARIE

1. In Comune ha facoltà di far partecipare a spese straordinarie per lavori urgenti e indifferibili i concessionari, o loro aventi causa, di tombe di famiglia o di sepolture individuali a fronte di danni ingenti causati da eventi naturali straordinari e ciò con l'obiettivo della salvaguardia generale del cimitero, o comunque, di importanti settori dello stesso.

2. La medesima partecipazione può essere determinata dal Comune qualora, sopravvenute condizioni oggettive di particolare gravità, consigliano di dare corso ad interventi straordinari preventivi al

fine di evitare danni rilevanti, in quanto incombenti o realisticamente possibili.

3. Il concorso dei concessionari va quantificato nella misura massima del 50% rispetto alle spese complessive da sostenere. Ad esse sono tenuti ad aderire:

- a) tutti i concessionari, o loro aventi causa, delle aree e tombe di famiglia e delle sepolture individuali, quando trattasi di interventi che per dimensione o destinazione o tipologia assolvono ad esigenze di carattere generale;
- b) i concessionari, o loro aventi causa, di sepolture individuali e/o di aree di tombe di famiglia, quando trattasi di interventi specifici nel settore o blocco di manufatti nel quale è collocato il rispettivo loculo-ossario-urna- tomba di famiglia avuto in concessione.

4. Il Comune si fa carico dell'altra percentuale di spesa, a saldo delle opere, salvo la possibilità di accedere a contributi in conto capitale e/o interessi, e si assume le responsabilità e le incombenze che competono al committente.

5. La partecipazione finanziaria dei concessionari è attivata, nel rispetto delle pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con apposito atto deliberativo.

ARTICOLO 87 MAPPA

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione e cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

4. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale (numero repertorio) cui si riferisce la concessione.
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 88 REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 89 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del servizio predispone ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 90 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 91 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 92 COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 spetta al Responsabile del Servizio/Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, in quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Restano salve le competenze del Sindaco e degli altri soggetti previste in leggi speciali.
3. Spetta alla Giunta comunale la competenza per la determinazione delle tariffe/prezzi/rimborsi/diritti/cauzioni relativi alle concessioni cimiteriali ed ai servizi contemplati nel presente regolamento.

ARTICOLO 93 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione

previste nello Statuto comunale.

2. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
4. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO. 94 NORME DI RINVIO

Per quanto non compreso dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal D.P.R. 285/1990 e comunque alle disposizioni di legge

INDICE

Titoli 1

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II DENUNCIA DI MORTE – FERETRI

- Art. 6 - Denunci della Causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 7 - Morte dovuta a reato
- Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere
- Art. 9 - Autorizzazione di seppellimento
- Art. 10 - Sepoltura di prodotti abortivi

Capo III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 11 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo IV FERETRI

- Art. 12 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 13 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 14 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 15 - Piastrina di riconoscimento

Capo V TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 17 - Trasporti funebri
- Art. 18 - Orario dei trasporti
- Art. 19 - Norme generali per i trasporti
- Art. 20 - Riti religiosi
- Art. 21 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 22 - Morti per malattie infettive – Diffusione o portatori di radioattività
- Art. 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 24 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 25 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 26 - Trasporto di cenere e resti
- Art. 27 - Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di passaggio

Titolo II CIMITERI

Capo I CIMITERI

- Art. 28 - Elenco cimiteri
- Art. 29 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 30 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 31 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 32 - Disposizioni generali
- Art. 33 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 34 – Inumazione
- Art. 34 bis – Altre inumazioni
- Art. 35 - Cippo
- Art. 36 - Dimensioni delle fosse
- Art. 37 - Tumulazione
- Art. 38 - Deposito provvisorio

Capo IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 39 - Esumazioni ordinarie
- Art. 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 41 - Esumazione straordinaria
- Art. 42 - Raccolta delle ossa
- Art. 43 - Estumulazioni
- Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 44 - Raccolta delle ossa
- Art. 45 - Oggetti da recuperare
- Art. 46 - Disponibilità dei materiali

Capo V
CREMAZIONE

- Art. 47 - Crematorio
- Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 49 - Urne cinerarie
- Art. 50 - Imbalsamazioni
- Art. 51 - Autopsie

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 52 - Orario e disciplina dell'ingresso
- Art. 53 - Divieti speciale
- Art. 54 - Riti funebri
- Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 56 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 57 - Materiali ornamentali

**Titolo III
CONCESSIONI**

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 58 - Sepulture private
- Art. 59 - Durata delle concessioni
- Art. 60 - Concessioni pregresse di edicole funerarie
- Art. 61 - Sepulture private a tumulazioni pregresse

- Art. 62 - Modalità di concessione
- Art. 63 - Uso delle sepolture private
- Art. 64 - Manutenzione
- Art. 65 - Assunzione di impegni da parte del Comune
- Art. 66 - Costruzione dell'opera - termini

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 67 - Divisione, subentri
- Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 69 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 70 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 71 - Revoca
- Art. 72 - Decadenza
- Art. 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 74 - Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 75 - Accesso al cimitero
- Art. 76 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 77 - Responsabilità - deposito cauzionale
- Art. 78 - Recinzione aree - materiale di scavo
- Art. 79 - Introduzione e depositi di materiale
- Art. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 81 - Vigilanza
- Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 83 - Funzioni - licenza
- Art. 84 - Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 85 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 86 - Partecipazione spese straordinarie
- Art. 87 - Mappa
- Art. 88 - Registro delle operazioni cimiteriali
- Art. 89 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 90 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 91 - Cautele
- Art. 92 - Competenze
- Art. 93 - Entrata in vigore
- Art. 94 - Norme di rinvio